

STATUTO SOCIALE

AGRIFIDI

AGRIFIDI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO-OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

Su iniziativa promossa dalle OO.PP.AA. della Provincia di Reggio Emilia, (FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL), dall'UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, dalla LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA, dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA, dalla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA, dalla COMUNITA MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO è costituita tra le imprese agricole una società cooperativa denominata "AGRIFIDI SOCIETA' COOPERATIVA".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha la sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi in qualsiasi località nazionale od estera, uffici, filiali, succursali, stabilimenti ed altre unità locali.

La cooperativa ha la durata fino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed alle rispettive strutture territoriali e di categoria.

Il domicilio di ogni socio, per quanto attiene i rapporti con la cooperativa, sarà quello risultante dal Libro Soci della medesima.

Art. 3 – Requisiti mutualistici

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e senza fini di speculazione privata.

Essa aderisce alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, ed alle loro strutture territoriali e di categoria.

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, comunque, in misura superiore a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dei benefici fiscali.

È pure vietata la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati e il sovrapprezzo eventualmente versato, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione previsti dall'Art. 11 della Legge 59/1992.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa o al suo scioglimento nel rispetto dei requisiti mutualistici.

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa si propone di fare conseguire ai soci i maggiori vantaggi possibili nelle operazioni di ottenimento di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito ed altre società finanziarie.

Si propone, altresì, di:

- fare partecipare i soci ai benefici della cooperazione a carattere mutualistico;
- contribuire alla diffusione della conoscenza degli strumenti finanziari necessari per lo sviluppo delle imprese agricole associate;
- favorire l'incremento quantitativo e lo sviluppo qualitativo, economico e produttivo delle attività delle imprese associate;
- collaborare allo sviluppo e alla diffusione del movimento cooperativo.

Art. 5 – Oggetto Sociale

Al fine di raggiungere lo scopo sociale indicato nell'articolo precedente, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e in relazione a quanto previsto dall'art.29 della legge 317/91, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio di:

- 1) attività di prestazione di garanzie collettive e/o riduzione di oneri finanziari per favorire l'accesso e la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti par bancari ai soci ordinari (imprese agricole);
- 2) attività di informazione, di consulenza e di assistenza ai soci ordinari (imprese agricole) per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle relative imprese.

Tra le operazioni di finanziamento vanno comprese tutte le forme di credito attraverso le quali gli intermediari autorizzati dalla legge mettono a disposizione dei soci disponibilità finanziarie ovvero mezzi produttivi, utili per lo svolgimento delle attività delle imprese dei medesimi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, attinenti ai medesimi sia direttamente sia indirettamente, nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a. stipulare una o più convenzioni con istituti ed aziende di credito, al fine di concordare con questi la concessione ai propri soci di finanziamenti, compreso la locazione finanziaria e la cessione di crediti, con modalità ed interessi agevolati;
- b. costituire uno o più fondi per lo sviluppo ed il rafforzamento delle risorse patrimoniali, utili per il rilascio di idonee garanzie a fronte di finanziamenti concessi da soci anche mediante specifici contributi in c/capitale;
- c. determinare le modalità per l'impiego delle eventuali garanzie fideiussorie che i terzi si impegneranno a concedere alla cooperativa;
- d. fornire consulenze di carattere finanziario ai soci al fine di far ottenere ai medesimi le migliori condizioni di finanziamento;
- e. assistere i soci per l'espletamento delle pratiche relative ai finanziamenti ottenuti ed alle modalità di accesso al mercato finanziario, sia pubblico che privato;
- f. promuovere e sostenere iniziative nel settore del credito ordinario e finanziamenti in ogni loro forma;
- g. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi ed assistenza, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

h. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative e società partecipate o collegate al movimento cooperativo.

Considerando la natura finanziaria dell'oggetto sociale, la cooperativa, in ossequio alle disposizioni di legge in materia, non potrà ottenere dai soci somme diverse dalle quote sociali ex art. 7, ovvero dalle azioni ex art. 10, e pertanto è vietata la raccolta di risparmio anche presso i soci.

Resta escluso, per la cooperativa, l'esercizio delle altre attività finanziarie, compreso l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la locazione finanziaria, anche nei confronti dei soci.

TITOLO II SOCI COOPERATORI (IMPRESE AGRICOLE)

Art. 6 – **Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore ai limiti di legge. Possono essere soci gli imprenditori agricoli della Provincia di Reggio Emilia, qualunque sia la struttura giuridica dell'impresa, compreso le società, anche se cooperative, le associazioni costituite tra imprese agricole svolgenti attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli ed i consorzi tra cooperative agricole.

L'ammissione alla Cooperativa viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a norma del presente Statuto, e comporta l'assunzione, a carico del socio, di tutte obbligazioni e di tutti gli oneri previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti.

Non possono far parte, della cooperativa gli interdetti, gli incapaci, gli inabilitati ed i falliti non abilitati. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative e/o organismi consortili che perseguano identico scopo sociale ed esplicino attività concorrenti senza assenso espresso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – **Procedura per l'ammissione**

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione contenente le seguenti indicazioni:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, Codice Fiscale, Partita IVA, descrizione e sede dell'attività svolta dall'impresa.

Se la domanda viene inoltrata da soggetti societari, questa dovrà essere corredata da:
-estratto della deliberazione del competente organo sociale previsto per statuto con la quale è stata deliberata l'adesione;

-copia dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere eventuali altre notizie ovvero documenti ritenuti necessari per meglio svolgere l'esame della domanda o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

b. la quota sociale che intende sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a Euro 50,00, ovvero Euro 250,00 per i soci costituiti in società di cui al 5° comma dell'art. 26, o al maggior limite minimo fissato dalla legge, né superiore, per le persone fisiche, ai limiti massimi di legge;

c. la dichiarazione di riconoscere alla Cooperativa i corrispettivi che questa andrà ad addebitare a titolo di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di garanzia e di supporto finanziario effettuate nei confronti di ogni singolo socio che verranno regolate mediante la redazione di eventuale regolamento interno;

d. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;

e. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.33 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6 delibera sulla domanda di ammissione, inviando per iscritto apposita comunicazione al socio.

L'ammissione avrà efficacia dal momento in cui il socio avrà effettuato il versamento della quota sottoscritta, di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a. al versamento delle quote minime previste all'art. 7, entro 8 giorni dal ricevimento della delibera di ammissione prevista dal medesimo articolo;

b. a corrispondere alla Cooperativa i corrispettivi di cui all'art. 7, lettera c;

c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

d. a produrre la documentazione e le informazioni che possano essere richieste dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- 1) al voto deliberativo nelle assemblee;
- 2) alla nomina, attiva e passiva, alle cariche sociali;
- 3) di godere dei servizi svolti dalla Cooperativa e delle agevolazioni finanziarie poste in essere dalla medesima, in base allo Statuto.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Requisiti e azioni

Ferme restando le disposizioni i cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi a soci della cooperativa, soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, le Associazioni riconosciute e non, compreso gli Enti Pubblici Territoriali ed Economici e le Associazioni di categoria. Possono - pertanto essere soci sovventori anche quelle imprese - anche a Statuto Consortile, Cooperativo, Associativo - svolgenti servizi od attività accessorie od a sostegno delle produzioni ed attività agricole.

Oltre a quanto stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Anche i soci cooperatori, che intendono apportare capitali nell'impresa secondo le disposizioni del presente titolo, assumono la qualifica di sovventori e sono considerati tali ad ogni effetto.

Nel libro soci deve in ogni caso farsi menzione della qualifica di socio sovventore.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, n.1 lettera b) del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere per oggetto denaro e/o beni in natura e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 516,46 ciascuna.

Art. 11 – Azioni di Socio Sovventore

Le azioni di socio sovventore non possono essere trasferite, né possono costituire oggetto di negozi di trasferimento a titolo gratuito o senza corrispettivo, di permuta o di disposizione di altra natura, comprese le alienazioni per transazione o per cessione di beni o per trasferimento di azienda o di ramo di azienda, senza il consenso dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda alienare le proprie azioni o comunque farne oggetto dei suddetti negozi, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il numero dei titoli che intende trasferire, il nominativo cui intende trasferirli, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni.

Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, non pervenga alcuna risposta scritta da parte dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso, conformemente alle risultanze della predetta comunicazione.

Il gradimento di cui sopra dovrà essere concesso o negato tenendo nella massima considerazione l'interesse della società e la sua specifica natura Cooperativa, quindi compiendo un'attenta indagine sull'aspirante socio e sulla sua attività. In particolare, il gradimento potrà essere legittimamente rifiutato:

- ad imprese concorrenti o ad imprese socie di riferimento di imprese concorrenti o ad imprese o enti dai predetti soggetti controllati o ad essi collegati;
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad una serie di obblighi tale da far presumere l'imminenza di uno stato di insolvenza o di grave difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- a soggetti i cui amministratori o dirigenti abbiano subito condanne penali ancorché non definitive o che risultino indagati in procedimenti penali o comunque coinvolti in inchieste giudiziarie penali per gravi reati o in ogni caso per reati attinenti alla criminalità organizzata;
- a soggetti in capo ai quali sia possibile dimostrare l'esistenza di interessi in conflitto con l'interesse della società.

Qualora si verificano fattispecie in cui le azioni di socio sovventore risultino sottoposte ad usufrutto, pegno o altri vincoli o situazioni giuridiche che limitino la piena proprietà e disponibilità delle azioni a favore di soggetti terzi, l'opponibilità di tali fattispecie alla società è subordinata, ai soli fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto, al

discrezionale giudizio degli amministratori, cui dovrà essere rivolta esplicita richiesta a mezzo raccomandata a/r. In mancanza di espresso riscontro degli amministratori, il gradimento deve ritenersi negato.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime non graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori.

In caso di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, l'alienante ha diritto di recesso nei modi e nei termini dettati dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12 – Ammissione Socio Sovventore

L'ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniale di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- c) le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità a membro del Consiglio di Amministrazione, che comunque non potranno superare i limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 59/1992.

- I voti attribuiti ai soci sovventori, compresi quelli eventualmente spettanti in qualità di cooperatori, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora il suddetto limite risulti per qualunque motivo superato, il numero di voti attribuito a ciascun socio sovventore verrà ridotto applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Nelle deliberazioni riguardanti esclusivamente la categoria dei soci sovventori o, eventualmente, singole categorie di azioni di socio sovventore, le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun socio un voto per ogni azione detenuta; i soci cooperatori che, in virtù del possesso di azioni di socio sovventore, siano legittimati a partecipare alle deliberazioni in parola, non potranno esercitare alcun diritto relativamente alle Assemblee generali che trattino della medesima materia;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea che provvede all'emissione delle azioni di sovvenzione può, altresì, attribuire la facoltà di recesso al socio anche in caso di inadempimento da parte della società di obblighi assunti nei confronti del medesimo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì le eventuali ulteriori caratteristiche dell'emissione e i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 13 – Recesso Socio Sovventore

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 CC. il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 comma 2° della Legge 59/1992 e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo di cui al successivo art. 19 numero 1, lettera "b".

Il Consiglio di Amministrazione – in presenza di utili regolarmente accertati – deve rimborsare immediatamente al socio sovventore uscente il valore delle azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2535 C.C.

In caso di scioglimento della Cooperativa e in caso di scioglimento del vincolo sociale relativamente a più soci, i soci sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci operatori nel rimborso o liquidazione delle loro azioni.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 14 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde, oltre che per morte e per scioglimento del rapporto sociale, nel caso di soci diversi da persone fisiche, per recesso ed esclusione.

I provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione relativi alla perdita della qualità di socio devono essere notificati all'interessato mediante lettera raccomandata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione dell'apposito Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 15 – Recesso

Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere chiesto dal socio con domanda scritta e motivata diretta al Consiglio di Amministrazione in caso di sopraggiunta:

- a) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art.33.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 – Esclusione-Morte del Socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando il socio:

- a) non ottempera agli obblighi di cui all'Art. 8;
- b) svolga attività contraria agli interessi sociali o in qualunque modo arrechi danno morale o materiale alla Cooperativa;
- c) prenda parte, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della Cooperativa;
- d) venga a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale, che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, che non si trovi più nella condizione di

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o per il fatto di essere sopravvenuta una delle incompatibilità di cui all'art. 6.

Nel caso di morte del socio, gli eredi che proseguano nella gestione dell'impresa possono chiedere di subentrare nelle ragioni del defunto, entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica della deliberazione di decadenza. Tale richiesta deve contenere, in caso di pluralità di eredi, la nomina di un rappresentante comune.

Trascorso tale termine decade ogni diritto degli eredi di far parte della Cooperativa.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota dallo stesso effettivamente versata ed eventualmente rivalutata e, in caso di scioglimento di ente socio, il rimborso al liquidatore della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva prevista dall'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla riscossione.

Art.17 – Delibera di esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, in ordine all'esclusione dei soci, debbono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 33 del presente Statuto.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata alla società entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art.18 – Liquidazione della quota

I soci receduti, esclusi, i liquidatori di enti soci e gli eredi dei soci defunti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate al sensi dell'art. 7 della L. 59/92, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato compreso l'eventuale sovrapprezzo, se non utilizzato ai sensi dell'art.7, comma I della legge 59/1992. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso.

Trascorso un anno dall'approvazione del bilancio, si prescrive il diritto al rimborso.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa a fronte di finanziamenti o simili non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi a dette operazioni. In tal caso il diritto al rimborso si prescrive decorso un anno dall'estinzione di dette operazioni.

I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto nonché i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno chiedere rimborso entro e non oltre il termine di prescrizione indicato nel presente articolo.

Le quote sociali per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a riserva straordinaria.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - **Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, il quale, considerato il carattere cooperativo della società, è variabile ed è composto:
 - a) dalle quote dei soci cooperatori che sono variabili ed in numero illimitato, ciascuna del valore non inferiore a 50,00 (cinquanta/00);
 - b) dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- 2) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art. 35;
- 3) da eventuali riserve straordinarie, costituite con:
 - a) le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci defunti ed ai liquidatori delle società sciolte;

- b) contributi in conto capitale che pervenissero alla cooperativa per essere destinati al fine del raggiungimento degli scopi sociali, di cui alla lettera "b" del 3° comma dell'art.5;
- c) ogni altro fondo costituito o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente:

- i soci cooperatori, nei limiti delle quote sociali da ognuno sottoscritte;
- i soci sovventori, nei limiti delle azioni da ognuno sottoscritte.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono mai essere ripartite fra i soci, né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Art. 20 – Quote e Azioni Sociali

Le quote sociali dei soci cooperatori e le azioni dei soci sovventori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della medesima.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 – Organi Sociali

Sono organi della cooperativa:

- 1) l'Assemblea della cooperativa;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci.

Art. 22 – Assemblee dei Soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- eleggere le cariche sociali;
- determinare gli eventuali compensi agli Amministratori ed ai Sindaci;

- approvare il bilancio consuntivo annuale ed eventualmente quello preventivo, decidere circa la destinazione degli avanzi e la copertura delle eventuali perdite;
- fissare il valore delle quote di ammissione per i nuovi Soci;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art.39;
- deliberare responsabilità in merito ad eventuali azioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine:

- alle modifiche dell'atto costitutivo;
- allo scioglimento anticipato o alla proroga della durata della Società;
- alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- a tutti gli altri argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 23 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Organo amministrativo ha facoltà di prorogare il termine dell'adunanza per l'Assemblea ordinaria fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando esso ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto e con l'indicazione delle materie da trattare da almeno tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale, oppure dal Collegio Sindacale; in questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato e l'eventuale data della seconda convocazione.

L'avviso potrà essere comunicato ai soci secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero su un quotidiano a diffusione locale (Gazzetta di Reggio, Il Resto del Carlino) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- b) comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro messo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In caso di mancato rispetto delle norme di convocazione saranno valide le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, comunque riunite, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata o riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 24 – Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui

dispongono tutti i soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, spettanti ai soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

Art. 25 – Modalità di votazione

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Deve in ogni caso essere assicurata la facoltà di ogni socio di fare annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 26 – Rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con i versamenti del capitale sottoscritto.

Ogni socio persona fisica ha diritto a un solo voto.

I soci persone fisiche che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio o da un partecipante nell'esercizio della sua impresa agricola ai sensi dell'Art. 7 della legge 17/02/71 n. 127.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci.

I soci costituitisi in società ed i consorzi, compreso le cooperative, ed i consorzi cooperativi, escluso, le società di fatto e semplici hanno sempre diritto a 5 voti e partecipano alle assemblee tramite il loro legale rappresentante o mediante persona appositamente delegata ovvero con un numero massimo di cinque delegati scelti dagli organi competenti ed ogni delegato presente ha diritto ad un solo voto. Non possono ricevere deleghe nè i sindaci nè gli amministratori nè i dipendenti della Cooperativa. Le deleghe debbono essere annotate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.

Le associazioni delle cooperative e di categoria cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 27 - **Presidenza**

L'Assemblea ordinaria, come la straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello designato ai sensi del successivo Art. 33 ~~31~~. In assenza di entrambi il Presidente sarà eletto dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea;
- constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 – **Amministrazione della Cooperativa**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 12 (dodici) che verrà fissato dalla Assemblea, prima della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, fermo restando il limite massimo di tre mandati consecutivi.

I 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti tra imprenditori agricoli - ex art.2135 C.C. – soci cooperatori, ovvero mandatari di imprese costituite sotto forma diversa da impresa individuale.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori e da mandatari degli Enti collettivi soci cooperatori.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

I consiglieri possono essere revocati in ogni tempo dall'assemblea dei soci anche senza giustificato motivo e senza indennizzo.

Il compenso per la carica di consigliere d'amministrazione, è deliberato dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina, ovvero successivamente.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, ed uno o più Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati e/o ad un Comitato Esecutivo, prevedendone il compenso relativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedire o consegnare a mano non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo di telegramma e/o telefax, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà redigersi verbale nei modi di legge.

Art. 29 - Poteri dell'organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi;
- c. predisporre gli eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto o che si rendessero necessari e curarne l'attuazione;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed ogni altra unità locale;
- f. deliberare la concessione delle garanzie a favore dei finanziatori dei soci, tenendo conto di quanto segue:

I - della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

- II - dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;
- III - della situazione patrimoniale, anche extra-aziendale, del titolare dell'impresa richiedente, ove trattasi di impresa individuale, e/o dei soci della società richiedente, ove trattasi di impresa a forma societaria e delle prospettive, in termini di reddito, dell'impresa stessa;
- IV - delle eventuali prestazioni di riduzione di oneri finanziari assunti dalla Cooperativa nei confronti dei finanziatori medesimi;
- V - la concessione di garanzie e/o agevolazioni finanziarie e le relative valutazioni saranno indipendenti dal numero di quote sottoscritte o versate da ciascun socio ordinario (impresa agricola);
- g. controllare e vigilare sull'adempimento delle obbligazioni assunte dai soci in relazione ai prestiti acquisiti e sui rapporti degli istituti bancari e finanziari, in esecuzione delle convenzioni previste all'art. 5;
- h. assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e gli istituti normativi applicabili e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;
- i. deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché eventuali sanzioni;
- j. dare l'adesione della cooperativa a società, enti, istituti ed organi consortili ed accettarne gli statuti;
- k. designare i delegati che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi a cui la cooperativa aderisce;
- l. accordare pegni, ipoteche e garanzie fidejussorie anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera f);
- m. deliberare e acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, sub ingressi, annotazioni di vincoli, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- n. deliberare qualsiasi operazione per il finanziamento a breve della cooperativa con facoltà di contrarre conti correnti attivi e passivi, ed anche impegnare i beni patrimoniali della cooperativa;
- o. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;

- p. conferire, nei limiti di legge, procure, sia generali che speciali; conferire deleghe al personale dipendente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono; delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri;
- q. costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti;
- r. accantonare a riserve indivisibili somme e/o contributi antecedentemente la chiusura dell'esercizio;
- s. deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle attività indicate all'art. 3 e che comunque rientrino nello scopo sociale fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizioni di legge o di statuto, siano riservate all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione all'assemblea dei soci deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art. 30 – Decorrenza e Cessazione degli Amministratori

Nel caso in cui un consigliere rimanga assente senza giustificazione per tre sedute consecutive, il Consiglio ne dispone la decadenza provvedendo alla sua sostituzione.

Nel caso di cui al I° comma del presente articolo e di ogni altro caso di cessazione di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 C.C.

Art. 31 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ai vice presidenti o ad un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente o, nel caso di più vice presidenti, a quello designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente designato fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 32 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, scelti anche fra non soci e tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; redige la relazione al bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Su incarico dell'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, qualora ricorrano le condizioni previste dal 2° comma dell'art.2409 bis C.C., e da un revisore nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della cooperativa.

Art. 33 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i

soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio IAA di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal C.p.c.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17.01.03 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 34 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 35 – Destinazione dell'Utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinando:

- a. una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31/1/1992, nella misura ivi prevista, qualora la legge imponga tale obbligo anche per i consorzi fidi;
- c. un'eventuale quota, solo nel caso in cui la legge che regola i consorzi fidi non vieti tale distribuzione, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, a condizione che sia rispettato il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa indicato al 2° comma dell'art. 2545 quinquies C.C.;
 - 2) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;
- d. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati nell'art. 7 della legge n. 59 del 31/1/1992;
- e. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea che approva il bilancio dovrà deliberare anche in merito alla copertura di eventuali perdite.

In deroga alle disposizioni del presente articolo l'Assemblea può sempre deliberare che gli utili annuali, al netto della quota di cui al precedente punto b), siano interamente devoluti alla riserva ordinaria indivisibile.

Il dividendo di cui alla lettera c), salvo diversa delibera assembleare, verrà destinato ad aumento delle quote sociali di ogni socio sino al limite massimo di legge, da corrispondersi pertanto solo al termine del rapporto sociale al netto delle eventuali ritenute obbligatorie.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci o tra i mandatari di soci a forma societaria.

Art. 37 - Liquidazione

In caso di scioglimento anticipato della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31/1/1992.

In caso di scioglimento della Cooperativa, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso della liquidazione delle azioni rispetto ai soci cooperatori.

TITOLO IX

Art. 38 – Clausole Mutualistiche

La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'Art. 2514 del Codice del Civile.

Le clausole mutualistiche del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 39 – Regolamenti Interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare appositi regolamenti interni, dandone adeguata pubblicità presso i soci con le forme ritenute più opportune.

I regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione acquistano efficacia con la loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 40 – Legge applicabile

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativa. Valgono inoltre le norme di legge in generale ed in particolare le disposizioni dell'art.13 della legge 326 del 24.11.2003 in materia di consorzi fidi.